

PATTO DI CONDIVISIONE "LA SPESA IN BICI CONVIENE A TUTTI"

Il **Comune di Chieri**, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città, 10

E

Il legale rappresentante dell'Associazione FIAB MUOVITI CHIERI, Signoriello Ciro, nato a [REDACTED] residente a [REDACTED]

PREMESSO che

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- come previsto dall'art. 11 del Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 15/09/2021 Ciro Signoriello in quanto legale rappresentante di FIAB MUOVITI CHIERI ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione (prot. 41402/21) finalizzata alla promozione della mobilità sostenibile nella vita quotidiana per migliorare la qualità della vita e per ridurre l'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse;
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni e a questa non hanno fatto seguito osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti;
- la proposta è stata valutata dallo Sportello dei Beni Comuni e condivisa con il Tavolo interservizi;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**Art. 1. Oggetto**

Il presente Patto di condivisione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è la realizzazione di un percorso di sensibilizzazione che coinvolge la cittadinanza chierese su diversi livelli (commercianti, clienti dei negozi, studenti ecc.), attraverso azioni coordinate che comprendono: la sperimentazione di incentivi in accordo con i commercianti, il posizionamento di nuovi parcheggi per le biciclette e la realizzazione e distribuzione di materiale informativo presso gli istituti scolastici.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivi del presente Patto di condivisione sono:

- La promozione dell'uso della bici per spostamenti brevi come quello dedicato agli acquisti;
- La promozione degli acquisti nei negozi di vicinato;
- L'aumento dell'uso della bicicletta per la mobilità quotidiana.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di Condivisione ha 12 mesi dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il Comune può risolvere il presente Patto di condivisione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente provvede a realizzare le seguenti azioni di cura:

- Coinvolgere almeno 15 commercianti, attraverso un'attività di porta a porta, e definire vantaggi e offerte dedicate ai ciclisti;
- Stilare un elenco dei commerci aderenti e condividerlo con il Servizio Tecnico del Comune di Chieri;
- Realizzare una mappa dei percorsi ciclabili di Chieri (comprensiva del tempo di percorrenza tra i punti nevralgici della città) e organizzare la sua distribuzione nelle classi e nelle scuole del territorio;
- Monitorare con cadenza semestrale i risultati dell'iniziativa (fruizione degli sconti e utilizzo degli archetti).

Si stima che per la realizzazione del presente patto verranno coinvolti minimo 10 volontari dell'associazione FIAB MUOVITI CHIERI, per una stima di 200 ore tra i componenti del direttivo e altri membri con competenze affini al progetto.

Il Comune provvede a realizzare le seguenti azioni:

- una volta ricevuto l'elenco dei commercianti aderenti, studiare con gli uffici competenti il corretto posizionamento e la tipologia di archetti da installare;
- provvedere alla fornitura e posizionamento degli archetti per la sosta delle bici;
- promuovere il progetto tramite i suoi canali social;
- sostenere il costo della stampa della mappa dei percorsi ciclabili;
- promuovere attivamente il progetto nelle scuole, coinvolgendo il Sindaco e gli assessori di riferimento per la presentazione del progetto anche attraverso la distribuzione delle mappe.

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa di massimo 500 euro, rinviando a specifiche valutazioni relativamente all'acquisto e alla posa degli archetti per il parcheggio delle bici.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di condivisione.

Per diventare membri del patto di condivisione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente Patto di condivisione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente (così come i membri segnalati nella realizzazione del patto di condivisione) è coperto da adeguate coperture assicurative per danni recati a terzi e infortuni, non è quindi necessario inserirlo nelle Polizze stipulate dal Comune di Chieri.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di condivisione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente Patto di condivisione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di condivisione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/patti-condivisione> o scansionando il seguente Qr code:



Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 12/11/2021

FIAB MUOVITI CHIERI
Ciro SIGNORIELLO

Il Segretario Generale
Antonio GONATO

